

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 settembre 2016, n. 30 **Società Cooperativa Sociale "Phoenix" di Rutigliano (BA). Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002), ubicata nel Comune di Rutigliano alla Via Madre Maria Pia della Croce, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 — Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico — riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (*trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) dispone che:

1. *L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitario Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitate a colpa del soggetto gestore.*
3. *Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in*

*quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuato ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*

- 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
- 5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.*
- 6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.*

Con D.D. n. 119 del 18/05/2015 questa Sezione ha rilasciato, “*ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del Centro Diurno gestito dalla Società Cooperativa Sociale PHOENIX di Rutigliano (BA), nell'ambito del Comune di Rutigliano, dalla S.P. 240 km. 13,800 alla Via Madre Maria Pia della Croce, con la precisazione che l'esercizio del Centro Diurna in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:*

- al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Rutigliano, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punta 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;*
- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questo Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”.*

Con istanza del 26/04/2016 redatta su Modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004, acquisita con prot. n. AOO\_151/3876 del 02/05/2016, il legale rappresentante della “Società Cooperativa Sociale Phoenix” di Rutigliano ha chiesto alla Sezione PAOSA il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nella nuova sede di Rutigliano — Via Madre Maria Pia della Croce, del Centro Diurno attualmente ubicato nel medesimo comune alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, allegandovi:

- 1. Permesso di costruire, Comune di Rutigliano, prot. N. 0007374 del 23.04.2015;*
- 2. Certificato di agibilità, Comune di Rutigliano, prot. Nr. 0008412 del 21.04.2016;*
- 3. Copia del diploma di laurea del Responsabile Sanitario dott. Pasquale Chianura;*
- 4. Autocertificazione dell'Ing. Vito Antonicelli sostitutiva del certificato di prevenzione incendi;*
- 5. Regione Puglia, Ufficio Accreditamenti, Determinazione Dirigenziale n. 119 del 18.05.2015: Autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, al fine del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede,*

*di un Centro Diurno di riabilitazione psichiatrico, nell'ambito del Comune di Rutigliano, dalla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800 alla Via Madre Maria Pia della Croce, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*

6. *Comune di Rutigliano, Ufficio Servizi Sociali, Determinazione Dirigenziale nr. 59 del 01.04.2016: Autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di un Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica dalla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800 alla Via Madre Maria Pia della Croce, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4, della L.R. N. 8/2004 e S.M.I."*

Con nota prot, n. AOO\_151/5157 del 23/05/2016, rilevato che *"con la suddetta istanza del 26/04/2016 è stata richiesta solo l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura ed è stato dichiarato il possesso dei soli requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i."*, la Sezione PAOSA:

- *ha invitato "il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Phoenix" a richiedere il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede del Centro Diurno in oggetto, contestualmente autocertificando il possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.";*
- *"nelle more della trasmissione della richiesta di mantenimento dell'accreditamento e della autocertificazione del possesso dei requisiti ulteriori", ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica sito in Rutigliano (BA) alla Via Madre Maria Pia della Croce, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale nella predetta sede."*

Con istanza prot. N. 016/2016 del 25/05/2016, ad oggetto *"richiesta mantenimento dell'Accreditamento di n. 1 Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica nel Comune di Rutigliano alla Via Madre Maria Pia della Croce."*, il Legale Rappresentante della Coop. Sociale "PHOENIX" ha chiesto alla Sezione PAOSA *"il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede del Centro Diurno in oggetto"*, allegandovi autocertificazione circa il possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Con nota prot. n. 53083 del 02/09/2016, trasmessa a questa Sezione con PEC del 03/09/2016, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha comunicato quanto segue:

*"(...) Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluoghi di verifica, esame e valutazione di atti, documenti; procedure tecniche e requisiti organizzativi della struttura in oggetto, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale. Sulla scorta quindi di quanto su esposto, si esprime **parere favorevole** finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento del Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica, nel Comune di Rutigliano alla via Madre Maria Pia della Croce, intestato alla Società Cooperativa Sociale "Phoenix", il cui Legale Rappresentante è il sig. Pasquale Rubino (...) sotto la Direzione Sanitaria della dott.ssa Immacolata D'Errico, nata ad Andria (BT) in data 08-12-1960 (...), medico chirurgo specialista in Psichiatria"*.

Per quanto sopra esposto si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale "Phoenix" con sede legale in Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, il cui Legale Rappresentante è il sig. Pasquale Rubino, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002), con sede in Rutigliano (BA) alla Via Madre Maria Pia della Croce, il cui il Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Immacolata D'Errico, nata ad Andria (BT) in data 08-12-1960, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Phoenix" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i..

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

#### **DETERMINA**

- ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della LR. n. 8/2004 e s.m.i. di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale "Phoenix" con sede legale in Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, il cui Legale Rappresentante è il sig. Pasquale Rubino, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002), con sede in Rutigliano (BA) alla Via Madre Maria Pia della Croce, il cui il Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Immacolata D'Errico, nata ad Andria (BT) in data 08-12-1960, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria, con la precisazione che:
  - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Phoenix" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Phoenix" con sede legale in Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800;
  - al Direttore Generale dell'ASL BA;
  - al Direttore del DSM ASL BA;
  - al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO  
Giovanni Campobasso